



ALLEGATO B alla Dgr n. 1302 del 09 ottobre 2015

INTESA

per l'amicizia e la collaborazione

tra

la Regione del Veneto

(Repubblica Italiana)

e

la Regione di Minsk

(Repubblica di Belarus)

La Regione del Veneto (Repubblica Italiana) rappresentata da _____ e la Regione di Minsk (Repubblica di Belarus), rappresentata da _____ (di seguito denominate "Parti"),

- visto il comune desiderio di sviluppare la collaborazione basandosi sui principi di mutuo vantaggio e comprensione reciproca;
- visto il reciproco interesse a promuovere i rapporti economico-commerciali e culturali attraverso un'ampia attività di collaborazione;

concordano quanto segue:

1. Le Parti, in conformità a quanto disposto dalle leggi della Repubblica Italiana (in particolare la legge n. 131/2003, articolo 6, comma 2) e della Regione del Veneto, dalle leggi della Repubblica di Belarus, e nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli che derivano all'Italia dall'appartenenza all'Unione Europea, si impegnano a promuovere le azioni necessarie allo sviluppo reciproco e ad intensificare la collaborazione nei settori di reciproco interesse.
2. Le Parti promuoveranno i rapporti, al fine di creare legami più solidi tra i rispettivi governi regionali, tra istituzioni di ricerca ed istruzione, università, nel rispetto della loro autonomia, organizzazioni economiche, per favorire azioni di interscambio in vari settori tra cui quello dell'amministrazione pubblica, del commercio e dell'economia, della scienza e tecnologia, del sistema sociale, dell'agricoltura e selvicoltura, del turismo, dello sport, della formazione ed istruzione, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, nonché della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Le attività finalizzate al sostegno delle azioni di collaborazione tra le imprese saranno attuate in conformità a quanto disposto dai rispettivi Piani di Promozione Nazionale e in attuazione delle iniziative concordate tra le Parti secondo le procedure stabilite.
3. Le parti collaboreranno al fine di scambiarsi informazioni su commercio e investimenti e promuovere scambi di visite di delegazioni commerciali e di operatori del mondo economico.
4. Le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione da parte di proprie delegazioni a fiere e manifestazioni nei rispettivi territori, dandone anticipata comunicazione.
5. Le Parti si potranno riunire annualmente, a rotazione nei due Paesi, allo scopo di promuovere le azioni di collaborazione. I rispettivi Ministeri degli Affari Esteri e le rappresentanze diplomatiche italiane e bielorusse territorialmente competenti saranno informate in merito alle azioni di attuazione della presente Intesa.
6. Le Parti si impegnano, nell'ambito delle loro rispettive normative, a sostenere le attività previste in applicazione della presente Intesa sia attraverso fondi propri, sia con risorse provenienti da altre fonti di finanziamento internazionali. Per la Regione del Veneto, ciò non dovrà generare nuovi o maggiori oneri per lo Stato italiano.

7. Le Parti previo mutuo consenso – e da parte italiana in osservanza di quanto disposto all’articolo 6, comma 2, della legge n. 131/2003 – potranno introdurre emendamenti alla presente Intesa, che costituiranno parte integrante della medesima.

8. La presente Intesa acquista efficacia nella data della sua firma, salvo eventuali adempimenti previsti dalle normative delle Parti, che saranno opportunamente comunicati.

L’intesa ha una durata di cinque anni, tacitamente rinnovati per altri cinque anni, qualora nessuna delle Parti dia disdetta per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza quinquennale prevista.

Fatto a il in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la
Regione del Veneto
(Repubblica Italiana)

Per la
Regione di Minsk
(Repubblica di Belarus)